

# 30

GIUGNO

2024

*Il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l'hanno istituita*

Il **D.M. 29 aprile 2022** reca l'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno, delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione del modello.

Il modello deve essere utilizzato dai **gestori delle strutture ricettive** per la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi.

## La scadenza

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

## Come si compila

La compilazione e la presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le istruzioni e le specifiche tecniche disponibili al presente link.

Si allega la Risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021.

## CONTENUTI CORRELATI

*Memoweb:*

*Imposta di soggiorno: approvato il nuovo Modello di dichiarazione*

## RISOLUZIONE N. 1/DF



Roma, 9 febbraio 2023

# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

**OGGETTO:** Imposta di soggiorno - Art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Dichiarazione – Annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021 – Quesito.

Con il quesito indicato in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito all'obbligo dichiarativo relativo all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall'art. 180 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022.

Nel quesito viene ricordato che con le FAQ (risposte 8 e 9), pubblicate sul sito internet di questo Dipartimento, è stato chiarito che, considerato che l'anno 2022 costituisce il primo anno di applicazione dell'obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale. Nelle stesse FAQ è stato, altresì, precisato che, al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione.

Ciò premesso, nel quesito viene chiesto di confermare che, per le annualità successive a quelle indicate nelle predette FAQ, l'utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell'obbligo dichiarativo, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.

Al riguardo, si ritiene che, concordemente con quanto espresso nel quesito, per le annualità successive a quelle indicate nelle FAQ richiamate, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenta l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo in

questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell'imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. Non si riscontrano, infatti, all'interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l'imposta di soggiorno in argomento.

Del resto, la previsione da parte dei degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale *"al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente"*.

Il Direttore Generale delle Finanze  
Giovanni Spalletta  
*Firmato digitalmente*